



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

CONTRATTO

Repertorio n.del.....

CIG: **847483249B**

CUP: **F32C19000370001**

VISTO il Decreto legislativo 22/01/2004 n. 42 e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016;

VISTO il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i. per la parte in vigore;

VISTO il D.L. 11/11/2016 e in particolare l'art. 6 "Interventi immediati sul patrimonio culturale";

VISTO il verbale del 06/08/2020 di validazione del progetto esecutivo da parte del RUP D.ssa Micaela Angleper le "Opere di restauro e risanamento conservativo del solaio di copertura del magazzino b del Santuario di Ercole Vincitore, Tivoli";

VISTA la Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera b) e 164 e ss. del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, sulla piattaforma DigitalPa in data 23/10/2020;

CONSTATATO che entro il termine assegnato (ore 12.00 del 4 novembre 2020) sono pervenute le offerte economiche delle seguenti ditte:

- 1) Picalarga S.r.l.
- 2) Impresa Violi S.r.l.
- 3) Acanto Restauri S.r.l.

VISTO il verbale del 11/12/2020, con il quale il RUP, vista la relazione della Commissione, ritiene che i chiarimenti forniti dalla Soc. Picalarga S.r.l. non siano considerati sufficienti per la congruità dei certificati di regolare esecuzione;

VISTO che la ditta Violi S.r.l. e la ditta Picalarga S.r.l., sono state escluse, come da verbale del 26/11/2020;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 0774312070 – +39 0774768082
PEC: mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it
PEO: va-ve@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

VISTO che l'unica migliore offerta per la Stazione appaltante risulta essere quella della Soc. Acanto Restauri S.r.l., con sede in P.zza Madonna di Loreto, 26 – 00187 Roma - P.I. e C.F. 10320721003, con un ribasso sull'importo a base d'asta del 22,24%, per un importo contrattuale che ammonta a € **102.265,80 (Centoduemiladuecentosessantacinque/80)** oltre iva e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € **17.396,34 (Diciassettemilatrecentonovantasei/34)**.

VISTA la proposta del RUP, in base agli esiti della valutazione delle offerte, di cui al verbale n. 11/12/2020,, di aggiudicare l'affidamento dei lavori di *“Opere di restauro e risanamento conservativo del solaio di copertura del magazzino b del Santuario di Ercole Vincitore, Tivoli”* alla Ditta Acanto Restauri S.r.l., che ha formulato un'offerta economica vantaggiosa per l'Amministrazione;

VISTO il decreto n. 4 del 28/01/2021 di aggiudicazione delle *“Opere di restauro e risanamento conservativo del solaio di copertura del magazzino B del Santuario di Ercole Vincitore, Tivoli”* alla ditta Acanto Restauri S.r.l.;

RICHIAMATI

- il Capitolato d'appalto inerente la gara CIG: **847483249B** -CUP: **F32C19000370001** (ALLEGATO 1 – CAPITOLATO D'APPALTO);
- il Disciplinare (ALLEGATO 2 – DISCIPLINARE);
- il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza, DUVRI e appendice al DUVRI gestione del rischio da contagio (ALLEGATO 3 – DUVRI e appendice al DUVRI);
- Computo metrico estimativo (ALLEGATO 4);
- Stima dell'incidenza della manodopera (ALLEGATO 5);
- Elenco prezzi (ALLEGATO 6);
- Quadro economico (ALLEGATO 7);
- Elaborati economici di sicurezza (ALLEGATO 8);
- Piano di sicurezza e coordinamento (ALLEGATO 9);

Tutto ciò visto e richiamato, si conviene e si stipula il presente contratto:

TRA

L'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este (di seguito denominato “Stazione Appaltante” e/o “Amministrazione”), Piazza Trento, 5 00019 Tivoli (RM), PEC: mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it nella persona del Direttore dell'Istituto, Dott. Andrea Bruciati;

E

La ditta Acanto Restauri S.r.l. con sede in P.zza Madonna di Loreto, 26 – 00187 Roma - P.I. e C.F. 10320721003, per un importo complessivo di € **102.265,80 (Centoduemiladuecentosessantacinque/80)** oltre IVA e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € **17.396,34 (Diciassettemilatrecentonovantasei/34)**.

di seguito congiuntamente denominate “Parti”.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 0774312070 – +39 0774768082
PEC: mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it
PEO: va-ve@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Art. 1 Premesse

1. Le premesse e gli atti di gara allegati, ivi compresi il Capitolato Speciale di Appalto (ALLEGATO 1), il Quadro Economico (ALLEGATO 2), il Computo metrico estimativo (ALLEGATO 3), il Progetto Esecutivo (ALLEGATO 4), Il Piano di manutenzione dell'opera (ALLEGATO 5), gli Elaborati Grafici (ALLEGATO 6), gli Elaborati economici sicurezza (ALLEGATO 7), il Piano di Sicurezza e Coordinamento (ALLEGATO 8), il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza e appendice al DUVRI gestione del rischio da contagio DUVRI (ALLEGATO 9), il Disciplinare (ALLEGATO 10), relativi alla procedura ivi indicata formano parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone presupposto logico e giuridico.

2. Ai fini del presente contratto, tutte le attività e prestazioni, nonché i correlativi importi da erogare da parte dell'Amministrazione indicati nel Capitolato d'Appalto si intendono come obbligatori e vincolanti a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.

Art. 2 Oggetto del contratto e disciplina

Il presente contratto ha per oggetto "Opere di restauro e risanamento conservativo del solaio di copertura del magazzino B del Santuario di Ercole Vincitore, Tivoli" così come richiesto e descritto agli artt. 1 del Capitolato allegato al presente contratto (ALLEGATO 1) e nelle ulteriori modalità specificate nei successivi articoli e relativi allegati di gara di questa Amministrazione, quali documenti e atti da considerarsi parte integrante del presente contratto.

Art. 3 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. In particolare, si richiama quanto indicato nel Quadro Economico (allegato 7) relativamente alla figura del professionista archeologo, che dovrà fornire assistenza durante le operazioni di spostamento, ricollocamento e inventariazione delle cassette di materiale archeologico (voce B.6.4 - Spese per l'assistenza archeologica giornaliera, nell'ambito delle Spese Tecniche), il cui incarico sarà formalizzato in accordo con il R.U.P. e la Direzione Lavori, a seguito di valutazione di curricula da parte della Stazione Appaltante.

3. Per il fatto di accettare l'esecuzione dei lavori sopra descritti l'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

- a) di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso;
- b) di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso ed ogni altra eventualità contingente che possa influire sull'esecuzione dei lavori;
- c) di aver verificato le possibili interferenze delle lavorazioni con la situazione ambientale in modo da poter predisporre quanto necessario per evitare danni alle costruzioni limitrofe;
- d) di avere individuato le aree disponibili per installare il cantiere.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 0774312070 – +39 0774768082
PEC: mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it
PEO: va-ve@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Art.4 Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice dei Contratti.

Art.5 Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art.2 del D.M. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

3. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

4. Ogni variazione del domicilio di cui al co. 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al co. 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art.6 Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e la modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori; in caso di controversia, ai sensi dell'art. 9 del DM n. 49/2018 il Direttore dei Lavori, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla Stazione Appaltante e riportata nel capitolato d'appalto.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli artt. 65 e seguenti del presente capitolato.

3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)

Tel. + 39 0774312070 – +39 0774768082

PEC: mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it

PEO: va-ve@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Art 7. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, redatto in contraddittorio con l'Appaltatore, comunque non oltre 30 giorni dalla data di approvazione del suddetto contratto.
2. Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l'Appaltatore può richiedere di recedere dal contratto.
3. La ditta è tenuta ad effettuare l'approvvigionamento in cantiere dei materiali necessari per le lavorazioni indicate negli elaborati progettuali, entro 30 giorni dalla consegna dei lavori di cui al co. 1, tenendo conto dei particolari periodi festivi di chiusura delle ditte fornitrici e dei tempi occorrenti per le forniture stesse (detto materiale potrà essere pagato al 50% del valore alla consegna).
4. Le disposizioni sulla consegna di cui al co. 3, si applicano anche alla consegna in via d'urgenza ed alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il co. 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.
5. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Art 8 Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 120(centoventi) naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al co. 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art 9. Verifiche in corso d'opera

1. La Direzione Lavori, durante il corso dei lavori può eseguire verifiche e prove preliminari, in modo da poter intervenire per tempo qualora non fossero rispettate le specifiche del Capitolato Speciale e del progetto.
2. Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute, nonché in prove parziali di isolamento e di funzionamento, prove sulle strutture e in tutto quello che può essere utile allo scopo sopra accennato.
3. I risultati delle verifiche e delle prove potranno essere registrate a verbale.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 0774312070 – +39 0774768082
PEC: mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it
PEO: va-ve@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

4. I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dei lavori non escludono comunque la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

Art. 10 Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. Trova applicazione la disciplina di cui agli artt. da 215 a 233 del Regolamento generale.

3. Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione Committente può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali

4. Ai sensi dell'art. 234, co. 2, del Regolamento generale, la Stazione Appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.

In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui al presente art. per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'art. 205, co. 5, periodo quarto o quinto, del D. Lgs. n. 50/2016. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'Appaltatore.

5. Fino all'approvazione del certificato di cui al co. 1, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.

6. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione dell'Amministrazione o del verificarsi delle condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale si fa menzione del "collaudo" si deve intendere il "certificato di regolare esecuzione" di cui all'art. 102, co. 2, secondo periodo, e co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 237 del Regolamento generale.

Fino all'approvazione del certificato di cui al co. 1, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.

Art. 11 Proroghe

1. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 5 D.Lgs. 50/2016 presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'art. 13.

2. In deroga a quanto previsto al co. 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'art. 13, comunque prima della scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 0774312070 – +39 0774768082
PEC:mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it
PEO: va-ve@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

3. La richiesta è presentata al Direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei Lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al co. 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al co. 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'art. 13, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

Art. 12 Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 107, co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
2. L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore può essere legittimamente avanzata all'Amministrazione Committente qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d'arte.
3. In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106, co. 1, lett. b) e c), co. 2 e diverse da quelle di cui al co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016. Nessun indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente art.
4. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
 - b) l'adeguata motivazione a cura della Direzione dei lavori;
 - c) l'indicazione dello Stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta;
 - d) le cautele adottate affinché i lavori possano continuare senza eccessivi oneri
 - e) la consistenza della forza lavoro e mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
5. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 0774312070 – +39 0774768082
PEC: mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it
PEO: va-ve@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

R.U.P. non si pronuncia entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dall'Amministrazione Committente.

Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli artt. 107, co. 4, e 108, co. 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.

6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

7. Se il verbale di sospensione viene trasmesso al R.U.P. dopo il quinto giorno dalla sua redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione, il verbale avrà efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione.

8. Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è efficace dalla data della sua redazione ed è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al R.U.P.

9. Ai sensi dell'art. 107, co. 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'art. 13 del presente contratto, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

10. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l'ultimazione degli stessi lavori.

11. La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente co. sarà disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avvenuti adeguamenti.

12. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 21 del presente Capitolato Speciale.

13. Le sospensioni disposte non comportano per l'Appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia dell'opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a terzi.

14. In caso di sospensione dei lavori, l'Appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n.2 (due) giorni decorrenti dall'ordine di ripresa dei lavori, formalizzato con specifico verbale emesso dalla Direzione dei Lavori.

Art.13 Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Ai sensi dell'art. 107, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 0774312070 – +39 0774768082
PEC: mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it
PEO: va-ve@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al Direttore dei Lavori.

3. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'art. 13 del presente contratto, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.

4. L'Amministrazione Committente può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

5. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni del precedente art. 12, in materia di verbali di sospensione ed ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

6. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

- a) in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all'art. 32 del presente contratto.

Art 14. Danni di forza maggiore

1. L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

2. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 166 del DPR 207/2010, avvertendo che la denuncia deve essere sempre per iscritto da effettuare entro 5 (cinque) giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza del diritto di risarcimento.

3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

4. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'esecutore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Art 15. Penali in caso di ritardo

I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113-bis comma 4 DLgs. 50/16 e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 0774312070 – +39 0774768082
PEC: mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it
PEO: va-ve@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Art 16. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per l'aliquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, inottemperanza all'art. 92, co. 1, del D. Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al co. 2.

Art 17. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio ad inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 0774312070 – +39 0774768082
PEC: mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it
PEO: va-ve@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente capitolato o dal D.M. n. 145/2000;
 - f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'art. 16, di sospensione dei lavori di cui all'art. 17 e all'art. 18, per la disapplicazione delle penali di cui all'art. 20, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 23.

Art 18. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione dell'Amministrazione Committente e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108, co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al precedente art. 15, co. 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al co. 2. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dall'Amministrazione Committente in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni l'Amministrazione Committente può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 0774312070 – +39 0774768082
PEC: mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it
PEO: va-ve@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Art 19. Lavori a misura

1. Tutti i lavori a misura presenti nel progetto saranno contabilizzati in base alle quantità dei materiale effettivamente posati in opera, ed in conformità con gli elaborati progettuali, ai sensi ai sensi degli art. 59 co. bis e art. 148 co. 6 del Codice dei Contratti, salvo quanto verrà impartito e meglio precisato, all'atto esecutivo, dalla Direzione Lavori.
2. Le lavorazioni a misura possono variare tanto in più che in meno e la loro contabilizzazione verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari(o dell'offerta a prezzi unitari).
3. I costi della sicurezza, di cui all'Allegato XV del D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii., come evidenziati nel Quadro Economico (Allegato 7) e nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la parte a misura sono fissi ed invariabili e saranno corrisposti in proporzione dell'avanzamento dei lavori.

Art 20. Lavori a corpo

1. Nelle elaborazioni compensate a corpo deve intendersi compreso qualsiasi altro onere e magistero o opere complementari indispensabili per la completa ed esauriente realizzazione delle succitate opere a regola d'arte, anche non previste ma che si dovessero eseguire a seguito di circostanze particolari ed al momento imprevedibili, in considerazione che l'importo con cui verranno compensate le suddette opere è fisso ed invariabile. Pertanto nessun compenso potrà essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificate nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente ed intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
2. I lavori da eseguirsi a corpo saranno valutati verificando le opere in base agli elaborati grafici verificando l'idoneità dei materiali e della posa in opera secondo le prescrizioni di progetto o quelle che fossero state impartite dalla Direzione Lavori. I lavori a corpo verranno annotati prima sul Libretto delle misure e, successivamente, riportate nel Registro di contabilità.
3. Ai soli effetti del pagamento in acconto le opere compensate a corpo saranno valutate per la percentuale del lavoro finito, facendo riferimento alla categoria di lavoro ed alle percentuali di cui all'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto. Ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori verrà calcolata la percentuale di lavoro da considerarsi finito e da utilizzare nello Stato di Avanzamento Lavori. L'elenco prezzi e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale è stata effettuata l'aggiudicazione, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Art 21. Lavori in economia

1. L'Amministrazione Committente ha facoltà di richiedere all'Appaltatore, nei limiti previsti dalla legislazione e dalla normativa vigente, mediante singoli ordini di servizio, la fornitura di manodopera in economia o l'acquisto di materiali da liquidare su fattura, come segue:
 - a) per quanto riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi del successivo art. 22;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 0774312070 – +39 0774768082
PEC: mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it
PEO: va-ve@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

- b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al co. 3.
3. Ai fini di cui al co. 1, lettera b) e dal co. 2, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall'art. 32, co. 2, lettere b) e c), del D.P.R. n. 207 del 2010.

Art 22. Valutazione della mano d'opera, dei materiali e dei manufatti a piè d'opera

Le lavorazioni di difficile e preventiva valutazione a corpo o a misura saranno eseguite con mano d'opera fornita dall'impresa e con materiali provvisti a piè d'opera. La contabilizzazione di dette lavorazioni sarà effettuata mediante compilazione di apposite liste di mano d'opera, mezzi e materiali. Alle quantità risultanti dalle liste stesse saranno applicati i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari (o offerta a prezzi unitari).

Art 23. Anticipazione

1. Sull'importo di contratto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993.
3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art 24. Pagamenti in acconto

1. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e della prescritta ritenuta di garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale pari allo 0,5% su ogni acconto netto ai sensi dell'art. 30 co. 5-bis del D.Lgs. 50/2016, raggiunga la cifra di **euro 30.000,00 (trentamila/00)**.
2. Gli oneri per la sicurezza verranno corrisposti in percentuale allo stato di avanzamento lavori.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 0774312070 – +39 0774768082
PEC: mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it
PEO: va-ve@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

3. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.
4. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.
5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, percause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento ed all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al co. 1.
6. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) all'acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
 - b) all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Art 25. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore di Lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al co. 3 e alle condizioni di cui al co. 4 del precedente art. 24.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale elettronica.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1669 del Codice Civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, co. 6, del D. Lgs. n. 50/2016, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 0774312070 – +39 0774768082
PEC: mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it
PEO: va-ve@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto Appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

7. L'Appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art 26. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso, entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 24, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nell'emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

3. Il saggio degli interessi di mora previsto dai commi 1, 2 è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

La misura di tale saggio è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, co. 2, del Codice Civile.

Art 27. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga, nel termine stabilito dall'art. 25, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.

Art 28. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e della legge n. 52 del 21 febbraio 1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all'Amministrazione Committente prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, l e modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010.

4. L'Amministrazione Committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 0774312070 – +39 0774768082
PEC: mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it
PEO: va-ve@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Art 29. Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti col presente contratto, l'Appaltatore ha costituito ai sensi dell'art. 103, c. 1, del D.Lgs. 50/2016, la Garanzia Definitiva n. 9151624 di € 14.646,65 (quattordicimilaseicentoquarantasei/65), del 1/02/2021, agli atti d'ufficio, della quale la Stazione Appaltante ha facoltà di disporre ai sensi delle vigenti norme.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienza contrattuale da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l'Ente abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

3. Ai sensi dell'art. 103 co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 la garanzia di cui al co. 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

6. Ai sensi dell'art. 103 co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Art .30 Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'art. 103 co. 7 del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'art. 12 del presente Capitolato, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione Committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 0774312070 – +39 0774768082
PEC: mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it
PEO: va-ve@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte dell'Amministrazione Committente secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi 2 (due) mesi.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'Amministrazione Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «ContractorsAllRisks» (C.A.R.) e deve:
- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto IVA compresa;
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 500.000,00.

Art. 31 - Tracciabilità dei pagamenti

La Società, per assolvere all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136, dichiara che il conto corrente dedicato al presente contratto è: BANCA: FIDEURAM, IBAN: IT49M0329601601000064384792, BIC: FIBKITMM e che la persona ad operare su di esso, è Alessandro de' Cinque Quintili Catalucci.

Art. 32 Variazioni e addizioni al progetto

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruo dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli artt. 43, co. 8 del d.P.R. n. 207 del 2010, nonché dall'art. 106, co. 12 del D. Lgs. n.50/2016.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere rappresentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del co. 1 gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) delle categorie omogenee di lavori dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 0774312070 – +39 0774768082
PEC: mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it
PEO: va-ve@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 39 con i conseguenti adempimenti di cui all'art. 41, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all'art. 40.

Art. 33 Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ai sensi dell'art. 106, co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'Appaltatore originario.
2. Ai sensi dell'art. 106, commi 9 e 10 del D. Lgs. n. 50/2016, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 34 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, di cui all'Allegato 6).
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

Art 35. Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente art.
5. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 0774312070 – +39 0774768082
PEC: mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it
PEO: va-ve@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Art 36. Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, il c.d. progetto di assorbimento del personale come previsto dalla Delibera ANAC n. 114 del 13 febbraio 2019 con la relativa indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 e all'allegato XIII del D. Lgs. n.81 del 2008 e ss.mm.ii., nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art 37. Sinistri alle persone e danni

1. Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art 38. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza e messo a disposizione da parte dell'Amministrazione Committente, ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs n.81/2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, del D. Lgs n. 81/2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'art. 2, co. 1, rigo A2, del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al co. 1 è esteso altresì:
 - a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
 - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi del successivo art. 39.
3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al sub appalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'art. 48, commi 17 o 18 del D. Lgs. n. 50/2016) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione deve provvedere tempestivamente:
 - a) ad adeguare il PSC, se necessario;
 - b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art 39 .Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 0774312070 – +39 0774768082
PEC: mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it
PEO: va-ve@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
3. Qualora entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 3 (tre) giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
- a) nei casi di cui al co. 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al co. 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al co. 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al co. 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art 40. Piano operativo di sicurezza (POS)

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza, redatto ai sensi dell'art. 89, co. 1, lettera h), del D. Lgs n. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il Documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 del D. Lgs n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell'art. 105, co. 17 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'art. 47 del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'art. 41, del presente Capitolato Speciale.
4. Ai sensi dell'art. 96, co. 1-bis, del D. Lgs n. 81/2008, il Piano Operativo di Sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'art. 26 del D. Lgs n. 81/2008.
5. Il Piano Operativo di Sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente art. 39.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 0774312070 – +39 0774768082
PEC: mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it
PEO: va-ve@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Art 41. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D. Lgs n. 81/2008 ss.mm.ii., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'art. 105, co. 14 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

Art 42. Accordo bonario

1. Ai sensi dell'art. 205, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora in seguito all'iscrizione diriserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo. Il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Il Direttore dei Lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al co. 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
3. Il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al co. 2, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il R.U.P. e l'Appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 0774312070 – +39 0774768082
PEC:mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it
PEO: va-ve@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

4. Qualora il R.U.P. non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal R.U.P. entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al co. 2.
5. Ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggetti viderivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
6. La procedura di cui al co. 5 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione Committente.

Art 43. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'art. 42 e l'Appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il co. 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il luogo dove il contratto è stipulato ed è esclusa la competenza arbitrale.
3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art 44. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 10% (dieci per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 0774312070 – +39 0774768082
PEC: mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it
PEO: va-ve@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

3. Ai sensi dell'art. 13 del D.M. n. 145/2000, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 (quindici) giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 della Legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne l'effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

5. Ai sensi degli artt. 18, co. 1, lettera u), 20, co. 3 e 26, co. 8, del D. Lgs n. 81/2008, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche

I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

6. La violazione degli obblighi di cui al co. 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al co. 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D. Lgs n. 124/2004.

Art 45. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il certificato di cui al successivo art. 46, sono subordinate all'acquisizione del DURC.

2. Il DURC è acquisito d'ufficio dall'Amministrazione Committente. Qualora la Stazione Appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione Appaltante dall'Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al co. 1.

3. Ai sensi dell'art. 31, commi 4 e 5, della Legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.

4. Ai sensi dell'art. art. 30 co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 31, co. 3, della Legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 0774312070 – +39 0774768082
PEC:mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it
PEO: va-ve@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

- b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli artt. 24 e 25 del presente contratto;
- c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile, d) quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
- d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli artt. 24 e 25 del presente contratto, limitatamente all'eventuale disponibilità residua.

Art 46. Risoluzione del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 108, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione Committente ha facoltà di risolvere il contratto, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

- a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'art. 106, co. 4, del D. Lgs. n. 50/2016 o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'art. 32 del presente contratto;
- b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'art. 80, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e l'Amministrazione Committente ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all'art. 23 del Capitolato Speciale, i seguenti casi:

- a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti artt. 38 e 40, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 81/2008;
- i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14, co. 1, del D. Lgs. n. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, co. 1-bis, del citato D. Lgs. n. 81/2008;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 0774312070 – +39 0774768082
PEC: mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it
PEO: va-ve@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

- j) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
3. Ai sensi dell'art. 108, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
- a) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - c) nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3, co. 8, primo periodo, della Legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione Committente è comunicata all'Appaltatore con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'Ordine di Servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
- a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'Appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
 - a) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
 - l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 0774312070 – +39 0774768082
PEC: mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it
PEO: va-ve@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui, agli art. 84, co. 4 o 91, co. 7 del D. Lgs. n. 159/2011 ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del predetto D. Lgs. n. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa o sostituita entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

7. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 33 del presente contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a 4 (quattro) quinti dell'importo del contratto.

Art 47. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il Direttore dei Lavori redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il Certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla data del Certificato di ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'art. 15 del presente contratto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del Certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal Capitolato Speciale.

Art 48. Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione verrà emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il Certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato.

2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale o nel contratto.

Art 49. Presa in consegna dei lavori ultimati



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 0774312070 – +39 0774768082
PEC: mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it
PEO: va-ve@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'Appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente contratto.

Art 50. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al D.M. n. 145/2000, al D.P.R. n. 207/2010, nonché alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 ess.mm.ii., sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi:

- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto ed a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del Codice Civile;
- b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- c) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
- d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato;
- e) il mantenimento, fino all'emissione del Certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scolli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 0774312070 – +39 0774768082
PEC:mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it
PEO: va-ve@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

- g) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- h) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- i) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- j) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- k) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, computer/portatile dotato di stampante e materiale di cancelleria;
- l) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- m) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- n) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni alle opere, ai beni pubblici e privati ed all'ambiente, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- o) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa;
- p) la redazione di un documento (Piano di qualità di costruzione e di installazione), da sottoporre all'approvazione della Direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità;
- q) l'Impresa a conclusione dei lavori è tenuta a consegnare, a sua cura e spese, una serie di elaborati grafici relativi alle nuove opere eseguite, con indicati tutti i particolari costruttivi, i dettagli e quanto altro necessario per indicare in modo completo ed esaustivo l'effettiva configurazione delle opere realizzate.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 0774312070 – +39 0774768082
PEC: mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it
PEO: va-ve@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Di tali elaborati l'Impresa dovrà consegnare all'Ente Appaltante una copia riproducibile, n. 2 copie su carta ed una copia editabile su supporto magnetico secondo i formati che verranno indicati dalla Direzione dei Lavori durante i lavori;

- r) per quanto riguarda la gestione del cantiere: al fine di limitare il rischio di rilascio di carburanti, lubrificanti ed altri idrocarburi in mare, dovranno essere predisposti i seguenti accorgimenti: eseguire i rifornimenti di carburanti e lubrificanti ai mezzi meccanici in modo da prevenire sversamenti, controllare giornalmente i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi;
- s) prima dell'inizio dei lavori e durante l'esecuzione degli stessi, dovrà essere posta rilevante attenzione alla sicurezza, in quanto l'area di lavoro va ad interessare zone con presenza di non addetti ai lavori e quindi devono essere garantiti un'appropriata recinzione, un'idonea viabilità e sicuri accessi alle proprietà private. Al termine dei lavori si dovrà procedere appena possibile al ripristino delle aree di cantiere ivi incluso la rimozione del materiale di risulta proveniente dalle demolizioni e rimozioni.

3) L'impresa presterà inoltre tutta la necessaria assistenza tecnica ed operativa per la più rapida sistemazione delle interferenze, provvedendo altresì a tutti gli interventi che le verranno richiesti. L'Impresa dovrà tener conto dei perditempo connessi con la sistemazione delle interferenze e dei relativi riflessi sullo svolgimento dei lavori. Eventuali ritardi non daranno diritto all'Impresa per la richiesta di proroghe, né ad indennizzi o compensi di sorta.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto per tasse, diritti di segreteria ed altre spese varie e/o accessorie. Tutte le spese di qualsivoglia natura inerenti il rapporto oggetto di affidamento, regolato dal presente atto - nessuna esclusa od eccettuata (a titolo esemplificativo, quelle per stampati, bollettari, materiali di cancelleria, personale, tasse di ogni specie nonché quelle derivanti da eventuali ricorsi amministrativi o procedimenti giudiziari) - sono ad esclusivo carico del Aggiudicatario.

Art. 51 patto d'integrità'

L'operatore economico si impegna a sottoscrivere e rispettare il compiegato patto di integrità e la violazione del medesimo comporta le conseguenze di legge.

Art 52. Gestione dei materiali da demolizione

I materiali provenienti dalle demolizioni dovranno essere smaltiti dall'Appaltatore.

Art 53. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.

Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito Decreto Ministeriale emanato ai sensi dell'art.2, co. 1, lettera d), del Decreto del Ministero dell'Ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art 54 Custodia del cantiere

È a carico ed a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 0774312070 – +39 0774768082
PEC: mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it
PEO: va-ve@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Art 55 Cartello di cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito almeno n. 1 (uno) esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm 100 di base e cm 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art 56. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere ed all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del D.M.n. 145/2000.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto ad imponibilità I.V.A. al 10%.

Art. 57 trattamento dei dati personali

L'Appaltatore dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della relativa normativa interna, di cui al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Art.58 Interlocutori dell'esecuzione

Direttore dell'esecuzione è arch. Alessandro de' Cinque Quintili Catalucci, a cui si demanda in questa sede l'attività di verifica dell'adempimento degli obblighi assunti dalla Società, con la sottoscrizione del presente contratto.

Il referente esecutivo, per conto dell'Appaltatore, cui l'Ente può riferirsi per le correnti problematiche e, quindi quale interfaccia operativo, è l'arch. Carmen Martinez Cruz.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 0774312070 – +39 0774768082
PEC:mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it
PEO: va-ve@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Art.59 Utilizzo materiali e modalità d'intervento

Per quanto attiene ai materiali da utilizzare e alle modalità d'intervento si richiama il Capitolato speciale d'appalto da intendersi come parte integrante del presente atto.

Art.60 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alle norme vigenti con principale riferimento al D.lgs. 50/2016s.m.i. Per coordinamento delle attività previste e per la definizione delle condizioni operative, anche in rapporto ai luoghi ove devono effettuarsi gli interventi, si comunica che i referenti designati per il presente appalto sono i seguenti:

R.U.P.: D.ssa Micaela Angle

Assistente al RUP (per le competenze amministrative): ass. amm. Stefania Coccioni

Assistente al R.U.P. (per le competenze tecniche): Arch. Fabio Sedia

Direzione dei lavori: Arch. Laura Bernardi

Direttore Operativo per gli aspetti archeologici: Dott. Sergio Del Ferro

Assistenti alla DL: ass. Vittorio Cerroni, ass. Antonio Garaffo

La Direzione di Cantiere e il Coordinamento in fase di esecuzione è affidato per contratto alla società F.A.C.E. srl.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, sono espressamente approvati gli artt. dal n. 1 al n. 60 del presente contratto.

IL DIRETTORE
(Dott. Andrea Bruciati)

Firmato digitalmente da

Andrea Bruciati

O = MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITÀ CULTURALI

SerialNumber = TINIT-BRCNDR68A16D007Q

C = IT

L'APPALTATORE
(Acanto Restauri S.r.l.)

Firmato digitalmente da: ALESS
ANDRO De Cinque Quintili Cat
lucci
Motivo: Contratto di appalto
Luogo: Roma
Data: 12/02/2021 09:49:50



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 0774312070 – +39 0774768082
PEC: mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it
PEO: va-ve@beniculturali.it